



COMUNE DI CASTEL GABBIANO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA E DECORO URBANO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 24.07.2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 - Vigilanza

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

● SEZIONE I

- Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale
 - Articolo 6 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.
 - Articolo 7 - Comportamenti vietati
 - Articolo 8 - Altre attività vietate
 - Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
 - Articolo 10 - Rifiuti
 - Articolo 11 - Sgombero neve
 - Articolo 11-bis – Fuochi d'artificio, mortaretti ed artifici pirotecnici

● SEZIONE II

- Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale
 - Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

● SEZIONE III

- Disposizioni particolari per l'utilizzo dei parchi e dei giardini comunali e di salvaguardia del verde
 - Articolo 13 - Modi generali di comportamento
 - Articolo 14 - Tutela ambiente – Divieti
 - Articolo 15 - Attività soggette ad autorizzazione
 - Articolo 16 - Giochi riservati ai bambini
 - Articolo 17 - Segnaletica
 - Articolo 18 - Vigilanza
 - Articolo 19 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

● SEZIONE I

- Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie
 - Articolo 20 - Questue
 - Articolo 21 - Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi
 - Articolo 22 - Occupazioni per manifestazioni
 - Articolo 23 - Occupazioni con elementi di arredo
 - Articolo 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
 - Articolo 25 - Occupazioni di altra natura
 - Articolo 26 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

● SEZIONE II

- Disposizioni particolari per attività commerciali
 - Articolo 27– Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio in sede fissa
 - Articolo 28 - Occupazioni per esposizioni di merci

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 29 - Disposizioni generali
- Articolo 30 - Lavoro notturno
- Articolo 31 - Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 32 - Atti contrari alla quiete pubblica
- Articolo 33 - Pubblicità fonica.

- Articolo 34 - Rumori prodotti dai veicoli
- Articolo 35 - Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 36 - Abitazioni private
- Articolo 37 - Strumenti musicali
- Articolo 38 - Polvere ed esalazioni moleste nei cortili

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

● SEZIONE I

- Disposizioni particolari per la tutela e la gestione degli animali.
 - Articolo 39 – Tutela degli animali
 - Articolo 40 – Detenzione di animali
 - Articolo 41 – Maltrattamento e mancato benessere di animali
 - Articolo 42 – Animali randagi
 - Articolo 43 – Abbandono di animali
 - Articolo 44 – Avvelenamento di animali
 - Articolo 45 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute e maltrattati
 - Articolo 46 – Animali molesti
 - Articolo 47 – Mantenimento dei cani
 - Articolo 48 – Macellazione a domicilio
 - Articolo 49 – Derattizzazione e disinfestazione
 - Articolo 50 – Sterilizzazioni
 - Articolo 51 – Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli uffici comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche
 - Articolo 52 – Controllo dei colombe liberi urbani
 - Articolo 53 – Colonie feline
 - Articolo 54 – Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici
 - Articolo 55 – Circhi e mostre zoologiche
 - Articolo 56 – Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

● SEZIONE II

- Disposizioni particolari per il pascolo itinerante, la transumanza e la tutela degli animali da pascolo.
 - Articolo 56-bis – Ambito di applicazione e definizioni
 - Articolo 56-ter – Obblighi di comunicazione e requisiti sanitari
 - Articolo 56-quater – Limiti al pascolo e alla transumanza in prossimità del centro abitato
 - Articolo 56-quinquies – Obblighi di pulizia e ripristino delle strade
 - Articolo 56-sexies – Benessere degli animali da pascolo itinerante
 - Articolo 56-septies – Sanzioni

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

- Articolo 57 – Cose ritrovate
- Articolo 58 – Norma di raccordo con gli altri regolamenti comunali
- Articolo 59 – Entrata in vigore
- Articolo 60 – Pubblicità del regolamento
- Articolo 61 – Applicazione delle sanzioni amministrative. Norme transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni pubblici, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome e integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne, comprese quelle del sottosuolo ed i vasi irrigui;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici;
 - g) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle A.S.L e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene pubblico in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale, le strade vicinali campestri, afferenti ai relativi consorzi;
 - b. i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne, comprese quelle del sottosuolo ed i vasi irrigui;
 - d. i monumenti e le fontane;
 - e. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune;
2. Per **fruizione** di beni pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del Regolamento.
3. Per **utilizzo** di beni pubblici si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni pubblici è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. L'acqua, l'aria e il suolo sono considerati sempre beni comuni e pubblici.

Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, per iscritto, al Sindaco o al Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente;
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale oppure, se è necessario, a seconda del caso, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla;

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta;
5. Il Sindaco o il Responsabile dell'Ufficio comunale competente per materia possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5- Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Stradale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, al Corpo Forestale dello Stato, ad altri funzionari comunali, ai funzionari delle ASL e dell'ARPA.
2. Gli agenti della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL 'AMBIENTE **URBANO**

SEZIONE I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale.

Art. 6 – Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. A tutela dell'igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo. La sosta con caravan, roulotte, tende da campeggio, camper è consentita unicamente negli spazi stabiliti dalle autorità comunali, e attrezzati (in conformità a quanto disposto dal Codice della strada) se disponibili. L'istanza per quanto sopra deve essere richiesta al Comune almeno 72 ore prima dell'inizio dell'occupazione.
2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario o ai detentori.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 7 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a. manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati nonché scuoterli, legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e le aree di parcheggio quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboards, minimoto etc.);

- g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni dodici di età;
 - h. lanciare sul suolo pubblico volantini, dépliant o simili o apporli sui parabrezza dei veicoli in sosta;
 - i. depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
 - j. compiere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo non espressamente consentito;
 - k. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio, nonché incanalare o deviare il flusso idrico delle stesse;
 - l. lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
 - m. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio o disturbo, e sedersi sui monumenti ai Caduti, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine; è altresì vietato impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
 - n. spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori di rifiuti;
 - o. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p. impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
 - q. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - r. sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro, toscano o sigaretta e gomme da masticare;
 - s. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - t. affiggere manifesti fuori dagli spazi o dalle bacheche all'uopo esistenti;
 - u. far rotolare o trasportare oggetti e attrezzi pericolosi (ad es. zappe, seghe, ecc.) senza adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti;
 - v. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
 - w. consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico;
 - x. stendere panni, lenzuola, stracci e bucato in generale verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone;
 - y. legare le biciclette ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione e altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico.
 - z. La sosta delle biciclette deve avvenire in modo da non costituire intralcio al passaggio di altri veicoli o pedoni. Qualora, entro 72 ore successive alla violazione, il velocipede non sia stato spostato ovvero rimosso dal luogo del primo accertamento e non sia stato possibile avvisare il trasgressore, proprietario o altro avente diritto, si provvederà alla rimozione dello stesso per depositarlo e custodirlo presso locali in disponibilità dell'Autorità Comunale. L'avente diritto, potrà ritirare il velocipede previo pagamento di una somma di € 100,00 quale spese di rimozione e custodia. Qualora, entro 1 anno dalla rimozione e custodia del velocipede, l'avente diritto non ne abbia richiesto la riconsegna, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile il velocipede entrerà nel pieno possesso dell'Autorità Comunale che lo potrà mettere a disposizioni di Associazioni che svolgono attività a fini sociali ovvero, in subordine, lo venderà in asta pubblica; se non più funzionante, l'Autorità Comunale provvederà alla rottamazione del mezzo o parti di esso.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 8 – Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b. segare e spaccare legna sul suolo pubblico;
- c. utilizzare balconi o terrazzi a vista come luogo di deposito relitti, sacchi di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- d. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato per evitarne la caduta o che crei situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
- e. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante prospicienti la strada pubblica procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f. stendere panni, lenzuola, stracci e bucato in generale verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, per evitarne la caduta o situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
- g. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- h. bruciare stoppie e altri scarti vegetali, nonché rifiuti di qualsiasi genere, nelle vicinanze di abitazioni e strade.
- i. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.
- j. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- k. installare nuove antenne paraboliche su balconi, finestre, facciate di immobili o cortile;
- l. lavare veicoli sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
- m. lasciare veicoli che perdono liquidi di qualsivoglia genere, parcheggiati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
- n. riparare veicoli o sostituire liquidi, se non in caso di assoluta necessità, su suolo pubblico.
- o. utilizzare e abbandonare su suolo pubblico i carrelli della spesa; è fatto obbligo ai responsabili delle attività commerciali che mettono a disposizione della clientela tale strumento, di vigilare affinché tali mezzi non vengano utilizzati al di fuori delle aree commerciali a ciò consentite.
- p. la sosta, su tutte le aree pubbliche e private, che siano a meno di 200 mt dalle abitazioni, a veicoli che trasportano animali vivi e che cagionano odore molesto. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino. Per la violazione di cui al punto m) è prevista la rimozione del veicolo.

Art. 9 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, pubblici a più persone.
2. L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i cantieri in corso.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso; è fatto obbligo di provvedere anche alla raccolta di foglie caduche e ramaglie, su marciapiede e strade pubbliche, provenienti da giardini privati, come specificato nel seguente art. 20.

5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli muniti di sacchetto, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità al Regolamento Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via; tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, e depositati sulla pubblica via nei giorni ed orari stabiliti nel contratto per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani.
8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei cui al comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
9. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi da 2 a 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 10 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione e depositati sulla pubblica via nei giorni e orari stabiliti nel contratto per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi e urbani.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né tantomeno depositarli all'esterno dei contenitori stessi.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, scarti vegetali e di potatura, imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.
4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
5. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, materiali provenienti da sfalci e potature.
7. Nei cestini per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine e caramelle, ecc...), mentre è vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani (umido, secco, ecc).
8. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.
9. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1,2, 3, 4, 5,6,7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
10. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 11 – Sgombero neve

1. La pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili e agli accessi carrai e pedonali delle proprietà private, deve essere eseguita a cura dei cittadini, ciascuno per il tratto che gli compete.
2. La neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà, deve essere diligentemente ammucciata sull'area privata, evitando di gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il traffico motorizzato o pedonale.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace, l'area interessata e adottando ogni possibile cautela. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva pubblicazione al Comando di Polizia Locale.
4. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Articolo 11-bis – Fuochi d'artificio, mortaretti e artifici pirotecnici

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, 57 e 59 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dall'art. 703 del Codice Penale, sul territorio comunale l'accensione e l'esplosione di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombe carta e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo — fatta eccezione per gli articoli pirotecnici a bassissima pericolosità (categoria F1 ai sensi della normativa europea) — è consentita esclusivamente al di fuori del perimetro del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada.
2. L'accensione e l'esplosione di cui al comma 1 deve avvenire a una distanza non inferiore a 200 metri da abitazioni, edifici, attività commerciali, artigianali e industriali, nonché da boschi, aree boscate, siepi, depositi di materiali infiammabili o combustibili e da qualsiasi altra struttura o infrastruttura pubblica o privata. L'area di sparo deve essere preventivamente delimitata e segnalata in modo visibile e deve essere garantita l'assenza di persone e animali nel raggio di sicurezza.
3. L'accensione e l'esplosione di fuochi d'artificio e artifici pirotecnici è consentita esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 22:00. È in ogni caso vietata l'accensione e l'esplosione di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi e artifici pirotecnici durante le ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 8:00), durante il periodo di silenzio pomeridiano stabilito dal Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica e durante lo svolgimento di funzioni religiose nei luoghi di culto situati nelle vicinanze.
4. Sono fatte salve le manifestazioni e gli spettacoli pirotecnici professionali espressamente autorizzati dal Comune, previo nulla osta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 57 TULPS e acquisito il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali, per i quali possono essere concesse deroghe motivate ai limiti di cui ai commi 2 e 3 in relazione alle specifiche esigenze della manifestazione, fermo restando l'obbligo del rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte nell'atto autorizzativo.
5. In ogni caso, chiunque proceda all'accensione di fuochi d'artificio o artifici pirotecnici è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle cose, provvedendo altresì alla completa pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività, con rimozione di ogni residuo e detrito.
6. È fatto divieto assoluto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di qualsiasi categoria — inclusi quelli a bassissima pericolosità (F1) — all'interno del centro abitato su tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi parchi, giardini, piazze, strade, marciapiedi e aree di parcheggio. Il divieto si estende altresì alle aree private all'interno del centro abitato quando l'utilizzo possa arrecare disturbo alla quiete pubblica o mettere in pericolo l'incolumità di persone o cose.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di cessazione immediata dell'attività e alla corresponsione delle spese di ripristino. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata nel massimo edittale.

SEZIONE II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 12 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili e urgenti, i proprietari, i locatari, i concessionari e/o amministratori di immobili o aree comunque dismesse sono tenuti ad assicurare la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati e proporzionati a evitare intrusioni, accumulo di rifiuti e, comunque, fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'organo accertatore o altro ufficio a ciò preposto inviterà il proprietario, il locatario, il concessionario e/o l'amministratore di immobili o di aree comunque dismesse, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni

regolamentari.

3. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida o di altro termine in essa indicato, il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse non abbia sanato l'irregolarità accertata e/o non si sia uniformato alle prescrizioni regolamentari in essa descritta sarà soggetto alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

SEZIONE III

Disposizioni particolari per l'utilizzo dei Parchi e dei Giardini Comunali e di salvaguardia del verde.

Art. 13 – Modi generali di comportamento

1. È fatto obbligo mantenere un contegno corretto. Il Sindaco o il Dirigente o il Funzionario Responsabile nominato con ordinanza può vietare o regolamentare l'uso e il consumo di bevande alcoliche all'interno dei parchi e dei giardini pubblici.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 14 – Tutela ambiente – Divieti

1. Il rispetto della natura deve essere garantito a tutte le sue componenti a tutela dell'ambiente e dei visitatori.
2. Fatta salva ogni più ampia disposizione di legge, è pertanto vietato:
 - a. disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;
 - b. distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
 - c. raccogliere, danneggiare, calpestare, estirpare la flora protetta;
 - d. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ivi compreso escrementi;
 - e. produrre suoni, rumori e luci molesti;
 - f. transitare con veicoli a motore, eccetto autorizzati;
 - g. praticare sport in genere, negli spazi non attrezzati ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 12 anni. L'utilizzo delle attrezzature del percorso vita è consentito a tutti senza limiti di età solo nei pressi dei luoghi preposti.
 - h. il gioco del pallone nei luoghi sprovvisti delle apposite attrezzature e di idonei spazi. Tale divieto è derogato limitatamente ai bambini di età inferiore ai 12 anni di età, sempre nel rispetto altrui e dell'ambiente.
 - i. accendere fuochi, escluse le aree agricole nei modi e tempi di legge;
 - j. allestire campeggi o picnic, salvo autorizzati;
 - k. danneggiare fabbricati, manufatti, attrezzature, giochi od utilizzarli impropriamente;
 - l. condurre animali liberi.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 15 – Attività soggette ad autorizzazione

1. I seguenti atti e attività sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comune:
 - a. esercitare forme di commercio o di vendita;
 - b. esporre avvisi, manifesti;
 - c. suonare strumenti musicali;
 - d. effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni, parate, spettacoli, ecc.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 16 – Giochi riservati ai bambini

1. È vietato, per le persone superiori all'età di dodici anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservate ai bambini.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 17 – Segnaletica

1. In ognuna delle aree verdi, sottoposte ai presenti criteri, potranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Art. 18 – Vigilanza

1. Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, all'Ente gestore del Parco (ove esista), nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

Art. 19 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione e alla segnaletica stradale.
2. È fatto obbligo ai proprietari la potatura, senza limiti di altezza, di tutte le essenze vegetali che oltrepassino i confini privati (proiezione linea di confine verticale) prospicienti la strada pubblica; è fatto obbligo di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I proprietari privati di aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 20 – Questue

1. Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette e il divieto di impiego di minori.
2. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessano l'ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.
3. In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, nonché davanti e nei pressi degli edifici di culto, dei cimiteri e dei mercati, è vietato esercitare ogni tipo di questua.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00.

Art. 21 – Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi

1. È fatto obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle scuole guida di presentare annualmente la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione agli esami pratici.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. richiesta in bollo nella misura stabilita dalle vigenti normative;
 - b. date previste per l'occupazione o il periodo durante il quale verranno svolti esami o prove;
 - c. planimetria in scala 1:200 indicante l'area effettivamente occupata;

3. Qualora al momento della presentazione della richiesta non fosse stato possibile individuare con esattezza le date previste per l'occupazione, è fatto obbligo al richiedente di comunicare al Comando di Polizia Locale, almeno 48 ore prima, la data in cui avrà luogo la prova o esame.
4. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'ufficio tecnico secondo quanto disposto nel regolamento di occupazione del suolo pubblico, comunicando alla Polizia Locale l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
5. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento di quanto previsto dalle norme in essere, se dovuto.
6. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 22 – Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture e impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Funzionario competente richiesta di autorizzazione da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a quanto disposto dal regolamento di occupazione del suolo pubblico (modalità di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; modalità di smaltimento dei rifiuti). È fatto obbligo l'asportazione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, nonché il ripristino dei luoghi nello stato preesistente.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi ad uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 23 – Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere di superficie minore o uguale a 1 mq), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione stradale e pedonale.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi tavoli e sedie (modalità *dehors*); se l'occupazione avviene sul marciapiede deve essere lasciato 1 metro di passaggio dei pedoni e carrozzine e lo spazio antistante all'occupazione deve essere sgombro da pali o altri impedimenti.
4. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
5. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali, secondo quanto previsto dal regolamento di occupazione del suolo pubblico.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di

provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 24 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti Uffici Comunali.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 25 – Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento o da altri Regolamenti Comunali, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
3. Il deposito su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio – una volta autorizzato – deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, etc...), del materiale stesso.
4. Le tende parasole degli esercizi pubblici o di vicinato dovranno avere un'altezza minima dal suolo di mt 2,20 (salvo situazioni specifiche), e in caso di chiusura dell'esercizio o in caso di maltempo, le stesse dovranno essere richiuse.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 26 – Occupazione per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette (7) giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Salvo quanto disposto dalle Leggi dello Stato e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di questo Comune, la violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.

SEZIONE II

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 27 – Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio in sede fissa

1. Le attività commerciali aventi ad oggetto il commercio di articoli di maglieria ed altri articoli rivolti ad un pubblico adulto (sexy shop) non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore a metri 400 di raggio dagli edifici scolastici (scuole materne, elementari, medie e superiori), dagli edifici di culto, dagli oratori, dalle case di riposo, dal centro anziani e dalle biblioteche e dagli edifici di interesse storico, artistico e culturale.
2. In ogni caso le vetrine degli esercizi commerciali di cui sopra dovranno sempre essere offuscate in modo tale che il prodotto commerciato non possa essere visto dall'esterno.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 28 – Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, ad occupare il suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 (uno) dal filo del fabbricato e nel rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

TITOLO IV- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 – Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Le Autorità competenti, su reclamo scritto, accertano tramite l'ARPA, la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità, accertata tramite l'ARPA, dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Autorità competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia urbanistica ed igienico sanitaria, è comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie, purché eseguiti in conformità alle normative già preesistenti.

Art. 30 – Attività rumorose

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica.
2. Per le attività di edilizia e di cantiere le attività rumorose potranno essere esercitate nelle fasce orarie previste dal Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica:
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 31 – Spettacoli e trattenimenti

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che potrebbero causare pregiudizio per la quiete pubblica, per la viabilità stradale o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività

possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo, accertato da ARPA, all'esterno tra le ore 24 e le ore 8. L'apposizione di casse acustiche all'esterno del locale deve essere autorizzata dagli uffici comunali, previa certificazione di impatto acustico.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 400,00 per la prima violazione, da € 84,00 a € 500 per le successive violazioni accertate entro due anni dalla precedente.
4. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.
5. Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
6. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il dirigente del Settore, tenuto conto della gravità delle violazioni, sospende il titolo autorizzatorio per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
7. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività comporta la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 32 - Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:
 - a) vicinanze parcheggi e aree aperte al pubblico dei plessi scolastici di ogni grado;
 - b) parchi, aree protette, giardini comunali e piste ciclopedonali o comunque aree verdi attrezzate;
 - c) parcheggi e aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali e attività commerciali in genere;
 - d) vicinanze parcheggi, e aree aperte al pubblico, nei pressi di luoghi di culto, oratori e cimiteri;
 - g) zona centro storico
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
6. Nell'ordine di allontanamento sono riportate le motivazioni sulla base delle quali esso è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione intima al trasgressore di allontanarsi dall'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta, in caso di reiterazione della condotta, di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).
8. La Giunta comunale, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può individuare con propria deliberazione ulteriori aree urbane di applicazione del presente articolo, ove ricorrano motivate esigenze di sicurezza urbana e di incolumità pubblica, dandone notizia al Consiglio comunale.

Art. 33 – Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica non è consentita nel centro abitato in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati delle restanti zone dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.
3. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 34 - Rumori prodotti dai veicoli

1. Salvo quanto disposto in merito dal vigente codice della strada e relativo regolamento, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie, devono evitare i rumori molesti comunque causati.
2. È inoltre vietato lasciare in sosta, in aree pubbliche e private, i veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore del veicolo con inutili accelerazioni quando il veicolo stesso sia fermo.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 35 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché intermittente.
2. La disposizione del comma 1) si applica anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, fermo il fatto che la durata del segnale non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 36 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito fare uso di apparecchiature fonti di molestie anche sottoforma di fumi ed odori e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. I lavori di *bricolage* che producono molestie e disturbo non possono essere effettuati negli orari stabiliti dal Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica, soprattutto se eseguiti con apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni (come trapani, piallatrici, martelli pneumatici, tosaerba, rasaerba, ecc...).
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbi ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.
5. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la presenza nell'abitazione, anche se in forma temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dalla D.G.R. 26.11.2004 n°7/19638 e dal Regolamento locale d'Igiene, che non sia qualificabile come visita di cortesia. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro 3 giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va notificata anche al proprietario dell'immobile. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, quale sanzione accessoria, il Sindaco può ordinare lo sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiano.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo comma da 1 a 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
7. La violazione delle norme del presente articolo di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, per ogni persona in soprannumero. Della violazione

risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Art. 37 – Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 38 - Polvere ed esalazioni moleste nei cortili

1. Nei cortili promiscui a diverse abitazioni è vietato produrre polvere, esalazioni, fumi od operazioni che rechino noia o molestia al vicinato.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

SEZIONE I

Disposizioni particolari per la tutela e la gestione degli animali.

Art. 39 – Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Art. 40 – Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno custodirli, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con caratteristiche di continuità.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodire gli stessi in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private, le strade pubbliche, i marciapiedi, le aiuole; in particolare, durante la "passeggiata" su aree pubbliche dovranno essere muniti di kit idonei sia alla raccolta delle deiezioni solide e sia per la pulizia delle deiezioni liquide.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 41 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che

contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui al presente articolo.

2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
7. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria areazione.
10. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
11. È vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
12. È vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. È consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
13. È vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
14. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
15. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
16. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 42 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di essere umani; sono considerati vaganti quegli animali dipendenti dall'uomo per cibo e rifugio, che ne omette la custodia, li lascia vagare e li accoglie al rientro presso la propria abitazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi/vaganti per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di ENPA e/o altro Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo in fatto di custodia degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 43 – Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 44 – Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali promuovendo metodi che

risultino il più possibile istantanei ed indolori.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 45 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute e maltrattati.

1. È vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
2. È vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo. In caso di inosservanza di tale divieto verrà immediatamente revocata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85,00 ad € 500,00.

Art. 46 Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, previo accertamento ARPA, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 47 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo al proprietario dei cani, al possessore o al detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere custoditi e condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media di indole mordace, anche muniti di museruola quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico affollato. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai tre metri.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno e i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4), ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
4. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
5. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
6. È vietato intralciare il lavoro dell'accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Funzionario competente, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 48 – Macellazione a domicilio

1. La macellazione di suini e ovi-caprini, per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini ed equidi per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con ordinanza del Sindaco o suo delegato potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni al fine di meglio garantire che l'attività a domicilio di macellazione avvenga nel pieno rispetto dei requisiti di tutela e benessere animali nonché di igiene degli alimenti.

Art. 49 – Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e, laddove possibile, devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.
2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
3. Le indicazioni riportate ai commi 2 e 3 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.
4. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 50 – Sterilizzazione

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:
 - a. limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata;
 - b. informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
2. Il Comune promuove e incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle ASL e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).
3. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, devono essere sterilizzate prima dell'adozione.
4. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 51 – Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche

1. È consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni:
 - a) siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;
 - b) siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto;
2. Nel caso non si intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello di divieto.
3. Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.
4. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.
5. Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.
6. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006.
6. È consentito l'accesso dei cani accompagnati nei giardini, parchi ed aree ad uso pubblico quando siano tenuti al guinzaglio o muniti di idonea museruola.
7. È vietato l'accesso ai cani accompagnati nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bimbi, quando tali aree siano chiaramente delimitate ovvero nel raggio di 10 metri laddove le suddette aree non siano delimitate, e nelle altre aree aperte al pubblico ove vige lo specifico divieto.
8. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

Art. 52 – Controllo dei colombi liberi urbani (Columba livia var. domestica)

1. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato. Fanno eccezione i punti di alimentazione autorizzati dall' Ufficio Ambiente e controllati dal Servizio Veterinario ATS.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione di carattere igienico sanitaria, effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei e selettivi tali da impedire l'accesso ai colombi mantenendo tuttavia l'ospitalità per le specie protette. Quali dispositivi residuali sono ammessi, laddove necessari, dissuasori in plastica con punte arrotondate. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di animali intrappolati o di eventuali nidi con all'interno piccoli, nel qual caso procedere al recupero dei nidiacei contattando i Centri di Recupero Animali Selvatici riconosciuti, ed effettuare, in seguito, un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.
3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. Gli interventi di dissuasione della presenza di colombi devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es rondoni, passeri, etc..)
5. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.
6. Le violazioni di cui ai restanti commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 53 – Colonie feline

1. L' Amministrazione Comunale tutela il benessere delle colonie feline.
2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.
3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.
4. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.
5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale per trovare un'idonea collocazione degli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.
6. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
7. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
8. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario ASL.
9. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.
10. Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 54 – Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, trasferire e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, nonché loro uova, nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre (per quanto possibile), per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed

ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.

3. È vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
4. È vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli animali esotici;
6. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 55 – Circhi e mostre zoologiche

1. È consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
2. La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve:
 - a) compilare una relazione dettagliata sugli animali a seguito del circo, che dovrà ottenere parere favorevole dal Servizio Veterinario ASL di Crema.
 - b) ottenuto il sopraccitato parere favorevole, presentare domanda di attendamento al Comune.
3. Ai circhi equestri attendati sul territorio del Comune con al seguito animali:
 - a) è fatto obbligo di assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b) è fatto obbligo di assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico e animali garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;
 - c) è fatto obbligo di disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali;
 - d) è fatto obbligo di assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - e) è vietato l'utilizzo di animali prelevati in natura;
 - f) è vietato l'uso del fuoco negli spettacoli con animali;
 - g) è vietato mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
 - h) gli animali non possono essere esibiti fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
 - i) l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente regolamento.
4. Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 129 a Euro 775, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Art. 56 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6).
2. Il Comune si adopera affinché vengano incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.
3. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

SEZIONE II

Disposizioni particolari per il pascolo itinerante, la transumanza e la tutela degli animali da pascolo.

Art. 56-bis – Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente Sezione disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme statali e regionali in materia — in particolare della Legge Regionale 31 marzo 2022, n. 4 (Salvaguardia e valorizzazione della transumanza, del pastoralismo e dell'alpeggio) e della Legge Regionale 30 dicembre

2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) —, l'esercizio del pascolo itinerante e della transumanza sul territorio comunale, al fine di contemperare il riconoscimento del valore storico, culturale, ambientale ed economico di tali attività con le esigenze di tutela dell'igiene, della salute pubblica, della sicurezza stradale, del decoro urbano e del benessere animale.

2. Ai fini della presente Sezione si intende per:
 - a) pascolo itinerante: l'attività di pascolo esercitata mediante spostamento periodico o stagionale di capi di bestiame (bovini, ovini, caprini, equini e altre specie da pascolo) lungo percorsi prestabiliti che attraversano il territorio comunale, comprese le strade pubbliche, le strade vicinali e i tratturi, senza che gli animali stazionino in modo permanente su un unico fondo;
 - b) transumanza: la tradizionale pratica di migrazione stagionale delle greggi e delle mandrie tra pascoli di pianura e pascoli di montagna, riconosciuta dall'UNESCO quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità e tutelata dalla L.R. 4/2022;
 - c) conduttore: il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo degli animali, nonché il pastore o il buttero incaricato della conduzione della mandria o del gregge durante il pascolo itinerante o la transumanza;
 - d) centro abitato: il perimetro del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e della relativa deliberazione comunale.

Art. 56-ter – Obblighi di comunicazione e requisiti sanitari

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva all'ASL competente per territorio ai sensi dell'art. 125 della L.R. 33/2009 per i movimenti di pascolo vagante, alpeggio e transumanza, il conduttore che intenda effettuare il pascolo itinerante o la transumanza sul territorio comunale è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune — Ufficio di Polizia Locale — almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando:
 - a) le generalità del conduttore e del proprietario degli animali, se diverso;
 - b) il numero, la specie e la razza dei capi;
 - c) il percorso previsto sul territorio comunale, con indicazione delle strade che si intendono percorrere;
 - d) le date e gli orari previsti per l'attraversamento del territorio comunale;
 - e) i luoghi di sosta e di pernottamento previsti, che devono essere individuati esclusivamente al di fuori del centro abitato e a distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni e attività;
 - f) copia della comunicazione già trasmessa all'ASL ai sensi dell'art. 125 L.R. 33/2009.
2. Tutti i capi di bestiame impiegati nel pascolo itinerante e nella transumanza devono essere identificati e registrati in conformità alla normativa vigente in materia di anagrafe zootecnica (D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 e D.Lgs. n. 136 del 2022) e devono essere accompagnati dalla relativa documentazione sanitaria, che il conduttore è tenuto a esibire a richiesta degli organi di vigilanza.
3. Il conduttore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune e all'ASL qualsiasi variazione del programma comunicato, nonché eventuali casi di malattia o decesso di capi durante l'attraversamento del territorio comunale.
4. In caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre circostanze eccezionali che rendano impossibile o pericoloso il rispetto del percorso o delle soste comunicate, il conduttore deve darne immediato avviso alla Polizia Locale, la quale potrà impartire le disposizioni necessarie per la tutela della pubblica incolumità e del benessere animale.

Art. 56-quater – Limiti al pascolo e alla transumanza in prossimità del centro abitato

1. È vietato l'esercizio del pascolo itinerante e della transumanza all'interno del perimetro del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, nonché in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico ivi compresi parchi, giardini, piazze, marciapiedi e aree di parcheggio.
2. Al di fuori del centro abitato, il pascolo itinerante e la transumanza devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri da:
 - a) abitazioni, edifici residenziali e loro pertinenze;
 - b) attività commerciali, artigianali, industriali e agricole con presenza di persone;
 - c) edifici scolastici di ogni ordine e grado, aree gioco per bambini e impianti sportivi;
 - d) strutture sanitarie, socio-assistenziali e case di riposo;
 - e) luoghi di culto, cimiteri e relative aree di parcheggio;
 - f) fonti di captazione idrica a uso potabile, pozzi, sorgenti e corsi d'acqua destinati all'approvvigionamento idrico.
3. È in ogni caso vietata la sosta e lo stazionamento — anche temporaneo — del bestiame a una distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati al comma 2. Le soste notturne e i pernottamenti del bestiame devono

avvenire a una distanza non inferiore a 200 metri da abitazioni e attività.

4. L'attraversamento di strade provinciali o statali deve essere effettuato nei punti di minore visibilità ridotta e previa adozione di ogni idonea misura di segnalazione e sicurezza, ivi compresa la presenza di personale a terra con dispositivi ad alta visibilità e segnaletica mobile di preavviso. Durante l'attraversamento, il conduttore deve assicurare che la sede stradale venga liberata nel più breve tempo possibile, senza intralciare la circolazione veicolare oltre il tempo strettamente necessario.
5. Qualora l'attraversamento del territorio comunale comporti l'attraversamento di strade a elevata percorrenza o in condizioni di scarsa visibilità, il conduttore è tenuto a concordare preventivamente con la Polizia Locale le modalità operative, ivi compreso l'eventuale ausilio di personale di scorta per la regolazione del traffico.

Art. 56-quinquies – Obblighi di pulizia e ripristino delle strade

1. Il conduttore è tenuto a garantire che il passaggio degli animali non lasci deiezioni, residui o sporcizia di alcun genere sulle strade pubbliche, sulle strade vicinali, sui marciapiedi, sulle piazze e su qualsiasi altra area pubblica o di uso pubblico.
2. Al termine dell'attraversamento di ciascun tratto di strada pubblica o di uso pubblico, il conduttore deve provvedere immediatamente — e comunque entro e non oltre 24 ore dal passaggio — alla completa pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo ogni deiezione, residuo e materiale di risulta, con modalità tali da non arrecare danno al manto stradale e alle pertinenze.
3. Il conduttore deve avere al seguito, durante tutto il percorso, idonee attrezzature per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni e dei residui (pale, scope, sacchi a tenuta e contenitori), nonché una scorta d'acqua sufficiente per il dilavamento delle superfici ove necessario.
4. I residui raccolti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti e sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009 e D.Lgs. n. 186/2012). È fatto divieto assoluto di abbandonare i residui della pulizia su aree pubbliche o private, in corsi d'acqua, fossati o canali di scolo.
5. Qualora il conduttore non provveda alla pulizia entro il termine di cui al comma 2, il Comune potrà procedere d'ufficio alla pulizia e al ripristino, con addebito integrale delle spese sostenute al conduttore e al proprietario degli animali, in solido tra loro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 56-septies.

Art. 56-sexies – Benessere degli animali da pascolo itinerante

1. Il conduttore è tenuto a garantire il benessere degli animali durante tutte le fasi del pascolo itinerante e della transumanza, nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo, della normativa statale e regionale in materia di protezione e benessere animale, nonché dei principi di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in quanto compatibili.
2. In particolare, il conduttore deve assicurare:
 - a) un'alimentazione adeguata per quantità e qualità alla specie, all'età e allo stato fisiologico di ciascun animale, con accesso a foraggio e acqua pulita in quantità sufficiente durante tutto il percorso e le soste;
 - b) la protezione degli animali da condizioni climatiche avverse, garantendo zone d'ombra e ripari durante le soste prolungate e i pernottamenti;
 - c) che i tempi di percorrenza giornalieri siano commisurati alla specie, all'età e alle condizioni fisiche degli animali, evitando marce forzate che possano causare affaticamento eccessivo, lesioni o sofferenza;
 - d) che gli animali feriti, malati o in condizioni di sofferenza ricevano immediate cure veterinarie e, ove necessario, siano messi a riposo e non sottoposti a ulteriori spostamenti fino alla completa guarigione;
 - e) la presenza di un numero adeguato di cani da conduzione, che devono essere mantenuti sotto costante controllo, non devono arrecare disturbo o pericolo a persone o altri animali e devono essere identificati e registrati all'anagrafe canina;
 - f) il divieto di impiegare animali in stato di gravidanza avanzata (ultimo decimo del periodo di gestazione), animali con patologie debilitanti in atto, animali con lesioni agli arti o zoppia manifesta, nonché cuccioli o animali in età pediatrica non ancora svezzati, salvo che questi ultimi accompagnino la madre.
3. Il conduttore è tenuto a tenere un registro di carico e scarico degli animali in cui annotare giornalmente il numero dei capi, eventuali decessi, ferimenti o malattie, e gli interventi veterinari effettuati. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
4. In caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di benessere animale, il Comune, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL competente, può disporre la sospensione immediata dell'attività di pascolo itinerante o transumanza sul territorio comunale fino al ripristino delle condizioni di benessere degli

animali, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

5. Restano ferme le disposizioni in materia di maltrattamento animale di cui all'art. 544-ter del Codice Penale e le competenze dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 56-septies – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 56-ter, 56-quater e 56-quinquies della presente Sezione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni in materia di benessere animale di cui all'art. 56-sexies comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 per ciascun capo di bestiame interessato dalla violazione.
3. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata nel massimo edittale e può essere disposta la sanzione accessoria del divieto di pascolo itinerante e transumanza sul territorio comunale per un periodo da sei mesi a due anni, con provvedimento motivato del competente Ufficio Comunale.
4. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, in caso di inottemperanza agli obblighi di pulizia e ripristino di cui all'art. 56-quinquies, il Comune provvede d'ufficio alla pulizia e al ripristino dei luoghi, con addebito integrale delle spese sostenute al conduttore e al proprietario degli animali, in solido tra loro. Le spese sono recuperate anche in via coattiva.
5. In caso di violazioni reiterate o di particolare gravità che mettano in pericolo la salute pubblica o la sicurezza stradale, il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può disporre il divieto di transito del pascolo itinerante e della transumanza sul territorio comunale per un periodo determinato, dandone comunicazione all'ASL e agli altri Comuni eventualmente interessati dal percorso.
6. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione risponde in solido con il conduttore anche il proprietario degli animali, qualora diverso, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 57 – Cose ritrovate

1. Le cose mobili consegnate al Comune, trascorsi i termini, senza che siano ritirate dal proprietario o dal ritrovatore, possono con delibera di giunta essere cedute ad Associazioni o Enti ed Onlus con finalità pubbliche aventi sede ovvero operanti sul territorio comunale.

Art. 58 – Norma di raccordo con gli altri regolamenti comunali

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di altri Regolamenti Comunali, anche successivi al presente Regolamento, ove non sia indicata la sanzione si applica in via residuale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 59 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 60 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 61 – Applicazione delle sanzioni amministrative

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale e astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24/11/1981 n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco o al Dirigente o al Responsabile dell'Ufficio nominato, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Sindaco il ricorso verrà inoltrato ai Responsabili del Settore o Ufficio aventi competenza specifica

sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Leggi 24/11/1981 n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione Regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante le modalità stabilite dal Comune di Castel Gabbiano.
7. Per il pagamento rateale si applica l'art. 26 della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
9. Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano anche per le violazioni alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali. Le stesse potranno prevedere sanzioni accessorie alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 30 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per gli adempimenti previsti dall'art. 13, dall'art. 24, dall'art. 6